

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

INDICE

CAPO I : CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO

- Art. 1 Oggetto
 - Art. 2 Finalità
 - Art. 3 Destinatari
 - Art. 4 Requisiti per l'accesso
 - Art. 5 Motivi di esclusione
 - Art. 6 Accesso agli interventi
 - Art. 7 Soglia di accesso e procedura di valutazione della situazione economica
 - Art. 8 Graduatoria e criteri di priorità
 - Art. 9 Istruttoria e progetto personalizzato
 - Art. 10 Deroghe all'istruttoria e ai criteri di priorità
 - Art. 11 Conclusione del procedimento e modalità di erogazione del contributo
- ### CAPO II : CONTRIBUTI ECONOMICI CON PARTICOLARI FINALITA'

- Art. 12 Sostegno economico accompagnato ad un servizio alla comunità locale
- Art. 13 Contributi per la Prevenzione Sfratti
- Art. 14 Contributi per l'Avvio nuova Locazione
- Art. 15 Contributi straordinari

CAPO III : PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

- Art. 16 Oggetto e finalità
- Art. 17 Campo di intervento
- Art. 18 Tipologia e descrizione delle prestazioni economiche integrative
- Art. 19 Destinatari
- Art. 20 Requisiti di accesso
- Art. 21 Obblighi del donatario
- Art. 22 Domanda di prestazione economica
- Art. 23 Interventi urgenti
- Art. 24 Procedura e decorrenza
- Art. 25 Entità della prestazione economica integrativa dei servizi residenziali a ciclo continuativo
- Art. 26 Prestazione economica integrativa dei servizi semi-residenziali a ciclo diurno
- Art. 27 Servizi residenziali a carattere temporaneo
- Art. 28 Contratto per l'inserimento residenziale
- Art. 29 Revisione annuale della prestazione economica
- Art. 30 Revisione straordinaria della prestazione economica

CAPO IV : DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 Verifiche e controlli
- Art. 32 Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente
- Art. 33 Privacy, pubblicità e trasparenza
- Art. 34 Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, della legislazione nazionale e regionale vigente e nel rispetto dello Statuto del Comune di Vicenza, l'erogazione dei contributi economici a favore delle persone singole e delle famiglie in stato di bisogno. Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

Art. 2 – Finalità

1. I contributi economici sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati, condivisi con i destinatari degli interventi, finalizzati alla prevenzione, al superamento o alla riduzione dello stato di disagio socio-economico laddove l'insufficienza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari (a titolo esemplificativo: nutrizione, vestiario, abitazione).

2. Con gli interventi di sostegno economico si mira a garantire a persone e famiglie in stato di bisogno i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie, contrastando l'esclusione sociale, evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e migliorando il benessere della persona. L'adozione dell'intervento economico è parte di un "progetto" definito consensualmente tra il Servizio Sociale Territoriale e il cittadino, volto al superamento della situazione di bisogno e di dipendenza.

3. Nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate, per quanto possibile, la responsabilità individuale e la capacità del singolo di promuovere la propria autonomia. Il presente Regolamento considera, ai fini della quantificazione degli interventi, il più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate dal Comune in forza di disposizioni o progetti specifici e da altri Enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico.

2. Il sostegno economico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, secondo quanto previsto dal presente regolamento e secondo i principi di trasparenza e proporzionalità, è finalizzato a sostenere le seguenti categorie di soggetti:

- persone in disagio socio-economico per le quali si rendono necessari interventi di tutela anche attraverso il ricorso alle figure del tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- nuclei familiari in situazione di disagio economico con minori, per i quali sono attivi progetti personalizzati finalizzati al sostegno o all'integrazione delle funzioni genitoriali;
- anziani soli o coppie di anziani soli in disagio socio-economico di età superiore a 65 anni;
- persone adulte in disagio socio-economico, senza riferimenti parentali validi, prive in tutto o in parte di capacità lavorativa, ai sensi della legislazione vigente, o in condizioni di temporanea incapacità lavorativa certificata dai servizi sanitari o motivatamente attestata dal servizio sociale.

Art 4 – Requisiti per l'accesso

1. I requisiti di accesso sono i seguenti:

- a) residenza nel Comune di Vicenza;
- b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) Isee inferiore alla soglia di accesso definita all'art.7.

2. Nel caso di persona non residente, che si trovi in un particolare e indifferibile stato di bisogno, emarginazione o indigenza, è possibile derogare ai requisiti di cui ai punti a), b) e c), per l'attivazione degli interventi destinati al superamento della sola emergenza. Nel caso di persona non residente nel Comune di Vicenza, che necessiti di interventi in emergenza, viene interpellato il Comune di provenienza perché assuma un preventivo e formale impegno di spesa, finalizzato a rifondere il Comune di Vicenza del costo dell'intervento.

Art 5 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione:

- a) Isee superiore alla soglia di accesso definita all'art.7;
- b) mancata presentazione alle verifiche periodiche in assenza di motivati impedimenti;
- c) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.);
- d) disponibilità alla data della domanda di patrimonio mobiliare superiore a quattro volte l'importo mensile della pensione minima erogata dall'INPS;
- e) mancata attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito familiare allargato (familiari tenuti agli alimenti ex art. 433 del C.C.).

Art. 6 – Accesso agli interventi

1. Per accedere agli interventi di sostegno economico il richiedente si rivolge al Centro di Servizio Sociale Territoriale competente per residenza, che fornisce, attraverso l'assistente sociale ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria per la compilazione della domanda e per il perfezionamento della documentazione da produrre.

2. Nella domanda devono essere autocertificate, oltre all'Isee, tutte le provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite e non dichiarate ai fini Isee.

3. Nell'istanza dev'essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

4. L'Assistente Sociale propone l'intervento economico, motivando l'entità e la periodicità dello stesso, nelle modalità di cui all'art.7 e seguenti.

5. I contributi di cui al presente Regolamento si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte, nella valutazione, alla situazione economica familiare.

Art. 7 – Soglia di accesso e procedura di valutazione della situazione economica

1. La soglia di accesso indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare si definisce in stato di bisogno, cioè non dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana (es: nutrizione, vestiario, abitazione).

2. Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

3. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica).

4. La soglia di accesso rappresenta un valore economico standardizzato, che, posto in raffronto con l'Isee del richiedente, determina la misura massima della prestazione di assistenza economica erogabile. Tale operazione viene realizzata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo la normativa vigente in materia. La soglia di accesso è pari all'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps (da aggiornare annualmente).

5. Il contributo economico annuo erogabile, proposto dall'assistente sociale, viene determinato tenendo conto del confronto tra la soglia di accesso e l'Isee del richiedente, secondo le modalità di seguito indicate.

6. Se le provvidenze economiche del nucleo del richiedente sono tutte soggette alla dichiarazione dei redditi e se l'Isee del nucleo è inferiore alla soglia di accesso può essere proposto un intervento economico annuo massimo uguale alla differenza tra la soglia di accesso e l'Isee del richiedente, moltiplicato per il valore della scala di equivalenza ISEE. Se il nucleo del richiedente percepisce provvidenze economiche fiscalmente esenti, escluse dalla dichiarazione dei redditi, o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico, l'ammontare complessivo annuo di queste entrate, percepite nell'anno in corso, deve essere sottratto dall'intervento economico massimo erogabile nell'anno, calcolato secondo le indicazioni del comma precedente.

7. La formula per calcolare l'intervento economico annuo massimo erogabile è la seguente: Intervento Economico Annuo Massimo = [(soglia di accesso – Isee) x Coefficiente della Scala di Equivalenza] - Provvidenze Economiche Fiscalmente Esenti.

8. Caso particolare:

se la situazione economica del richiedente, alla data della presentazione dell'istanza, è difforme da quella sottesa all'Isee ordinario in corso di validità, che pertanto risulta non più realistico, verrà richiesta la presentazione di ISEE corrente. Quindi si procede al calcolo per la determinazione del contributo con le modalità descritte nel presente articolo, prendendo come riferimento l'ISEE corrente.

9. L'intervento economico può essere erogato con periodicità mensile o in forma straordinaria.

10. Il Direttore del Settore competente, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può stabilire interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente articolo.

11. Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a darne comunicazione al Comune entro un mese dal fatto modificativo.

Art. 8 – Graduatoria e criteri di priorità

1. Mensilmente, con atto del Dirigente, è approvata la graduatoria delle domande presentate nel mese precedente, attribuendo ad ogni domanda un punteggio in conformità ai criteri di cui all'Allegato A, che è parte integrante del presente Regolamento.

2. I contributi sono assegnati a coloro che si trovano in posizione utile fino ad esaurimento del budget mensile, definito in dodicesimi sulla base delle risorse del bilancio di previsione.

Art. 9 – Istruttoria e progetto personalizzato

1. L'assistente sociale provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta e/o acquisita d'ufficio. Può richiedere, ove necessario alla completezza istruttoria, ulteriore documentazione che definisca il quadro delle entrate e delle spese della famiglia (a titolo esemplificativo: estratti conto, ricevute). Procede a tutte le verifiche e a tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni ed elabora la proposta motivata di sostegno economico, ovvero l'eventuale diniego.

2. La proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, per il periodo strettamente necessario a

risolvere la situazione che ha determinato la richiesta di contributo e comunque con durata non superiore a mesi 6, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

3. Il progetto personalizzato deve esplicitare:

- la situazione di bisogno;
- la definizione degli obiettivi e le azioni per raggiungerli;
- la finalizzazione dell'intervento;
- la durata;
- l'ammontare della somma mensile e le modalità di erogazione;
- la periodicità delle verifiche.

4. Il progetto deve contenere la precisazione che il contributo richiesto verrà erogato solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale a firma del Dirigente.

5. Alla scadenza del termine indicato, l'assistente sociale, su richiesta dell'utente, al persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo e valutato il grado di adesione dello stesso al progetto personalizzato, può presentare un'ulteriore proposta aggiornata.

Art. 10 – Deroghe all'istruttoria e ai criteri di priorità

1. In caso di domanda presentata dall'utente, ove si rilevino l'assenza dei requisiti di accesso e/o la presenza di motivi di esclusione, l'assistente sociale può, nel caso esistano espresse situazioni di urgenza, necessità ed eccezionalità, proporre al Direttore una valutazione in deroga agli artt. 4 e 5. In ogni caso l'A.S. procederà con la normale istruttoria della domanda e definizione dei criteri di priorità ai sensi del presente Regolamento.

2. In caso di utenti in particolare e indifferibile situazione di bisogno, emarginazione ed urgenza, tali da impedire l'istruttoria ordinaria, l'assistente sociale può proporre al Direttore la valutazione della domanda assegnando la massima priorità, per l'attivazione dell'intervento destinato al superamento della sola emergenza.

Art. 11 – Conclusione del procedimento e modalità di erogazione del contributo

1. I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono stabiliti dall'apposito Regolamento comunale attuativo della Legge 241/90 (45 giorni).

2. Del provvedimento viene data comunicazione formale al richiedente ai sensi della vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi.

3. L'erogazione avverrà di norma tramite Tesoreria Comunale. Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, potrà essere disposta l'erogazione di contributi "pronto cassa", compatibilmente con la disponibilità esistente.

4. I contributi erogati potranno altresì essere destinati al pagamento diretto di specifiche spese a favore del beneficiario, come ad esempio bollette insolute, canoni d'affitto, rette d'asilo, spese mediche, ecc., anche a mezzo dei soggetti indicati dal progetto di assistenza concordato con il richiedente (chi ne cura l'assistenza e gli interessi, parenti, amministratore di sostegno, volontari).

CAPO II

CONTRIBUTI ECONOMICI CON PARTICOLARI FINALITÀ

Art. 12 – Sostegno economico accompagnato ad un servizio alla comunità locale

1. Il sostegno economico finalizzato ad un servizio alla comunità locale consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero sociale, prevedendo e definendo delle

attività che l'interessato deve svolgere all'interno di un progetto di inclusione attiva a favore della comunità locale.

2. Il progetto personalizzato contiene le modalità di impegno dell'interessato, nella forma di volontariato, che non si dovrà configurare in alcun modo come prestazione di tipo lavorativo. Per la definizione del procedimento si applicano, per quanto compatibili, le procedure istruttorie di cui al Capo I.

Art. 13 – Contributi per la Prevenzione Sfratti

1. Il contributo prevenzione sfratti consiste nell'erogazione “una tantum” di una somma fino ad un massimo di quattro volte l'importo mensile della pensione minima erogata dall'INPS nel triennio, a parziale copertura di morosità nel pagamento dei canoni di locazione, accumulata dal nucleo richiedente, quale parte di un progetto sostenibile finalizzato alla prevenzione dell'esecuzione di uno sfratto.

2. I requisiti di accesso per il contributo prevenzione sfratti sono i seguenti:

- a) requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 del presente Regolamento;
- b) atto di intimazione di sfratto
- c) Isee non superiore al doppio della soglia di accesso di cui all'art. 7;
- d) nucleo familiare i cui componenti non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili fruibili ed adeguati alle esigenze del nucleo familiare.

3. Il contributo potrà essere erogato solo a fronte dell'effettivo impegno da parte del beneficiario a saldare l'importo rimanente necessario alla prevenzione dello sfratto e verificata la disponibilità del proprietario a non proseguire nell'azione di sfratto.

Art. 14 – Contributi per l'Avvio nuova Locazione

1. Il contributo per l'avvio di nuova locazione consiste nell'erogazione “una tantum” di una somma per l'avvio di un nuovo contratto di locazione per un alloggio commisurato alle necessità del nucleo familiare. Tale contributo copre l'importo del deposito cauzionale ed eventualmente la prima mensilità corrente fino ad un massimo di quattro volte l'importo mensile della pensione minima erogata dall'INPS nel triennio, ed è erogabile in un'unica soluzione. L'Assistente Sociale, nell'ambito di un progetto personalizzato e complessivo, propone l'intervento, secondo le procedure istruttorie previste dal Capo I.

2. I requisiti di accesso per il contributo avvio locazione sono i seguenti:

- a) requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 del presente Regolamento;
- b) sfratto esecutivo convalidato dall'autorità giudiziaria o rilascio dell'immobile a seguito di esecuzione immobiliare o mancanza di abitazione con ospitalità a carico dell'Amministrazione comunale;
- c) Isee non superiore al doppio della soglia di accesso di cui all'art. 7;
- d) nucleo familiare i cui componenti non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili fruibili ed adeguati alle esigenze del nucleo familiare.

3. Il contributo potrà essere erogato solo a fronte dell'effettiva sottoscrizione del contratto di locazione.

Art. 15 – Contributi straordinari

1. E' prevista la possibilità di erogare, in deroga agli artt. 4 e 5 e all'importo del contributo massimo erogabile di cui all'art. 7, con atto motivato del Dirigente nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi economici di carattere straordinario, quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali (consistenti, a titolo esemplificativo, in: spese mediche non coperte da SSN, situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o a incidenti, igienizzazione alloggi) che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

2. Per la definizione del procedimento si applicano, per quanto compatibili, le procedure istruttorie di cui al capo I.

CAPO III

PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

Art. 16 – Oggetto e finalità

1. Il presente capo definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso e l'erogazione, da parte del Comune di Vicenza, di prestazioni economiche integrative di rette a favore di:
 - persone anziane non autosufficienti autorizzate all'ingresso in strutture residenziali;
 - persone anziane non autosufficienti autorizzate alla frequenza in strutture semiresidenziali (centri diurni socio-assistenziali);
 - adulti in condizioni di marginalità sociale o con patologie che necessitano dell'inserimento in strutture socio-sanitarie riabilitative o lungo assistenziali.
2. Per prestazione economica integrativa di retta si intende un intervento economico a copertura parziale o totale della retta di accoglienza di strutture residenziali o di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere socio-sanitario per anziani convenzionate con l'Azienda ULSS territorialmente competente, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica degli utenti.
3. La prestazione economica integrativa della retta per l'inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali è finalizzata a garantire un adeguato percorso di accoglienza, supporto e cura ai soggetti i cui al comma 1.
4. L'inserimento deve avvenire in coerenza della normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta.

Art. 17 – Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere in particolare a favore delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile ed in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo.
2. Il servizio sociale professionale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, frequenza ai centri diurni socio-assistenziali, ecc.

Art. 18 – Tipologia e descrizione delle prestazioni economiche integrative

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste ai successivi artt. 25, 26 e 27.
2. Per "prestazione economica integrativa della retta dei servizi residenziali a ciclo continuativo", si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera dovuta per l'inserimento, anche a carattere temporaneo, in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento, assegnato al beneficiario come contributo alla persona e liquidato, su delega dell'utente medesimo o da chi ne esercita la tutela legale, direttamente alla struttura ospitante. Viene calcolato nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera e la quota sostenibile

dall'utente, con tutte le sue risorse economiche, e dal relativo nucleo familiare, come definito al successivo art. 25.

3. Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale da parte del cittadino e le valutazioni in sede di Unità Valutativa Multidimensionali (UVMD), l'intervento integrativo del Comune non potrà essere superiore alla retta giornaliera di riferimento stabilita annualmente con determinazione dirigenziale, quantificata calcolando la retta media applicata dalle strutture residenziali accreditate presenti nel territorio dell'AULSS 8 "Berica".

Il limite all'intervento integrativo sopra definito è derogabile nei seguenti casi:

- inserimento in posti letto riservati per persone affette da demenza e/o Alzheimer;
- disponibilità di posti letto con impegnativa di residenzialità. esclusivamente in strutture che presentano rette superiori alla retta giornaliera di riferimento, qualora l'utente e/o i familiari non fossero oggettivamente in grado di coprire la differenza tra il contributo comunale riconoscibile e la retta applicata;
- utenti già inseriti autonomamente in strutture che applicano rette superiori alla retta giornaliera di riferimento e che successivamente, a seguito di esaurimento delle risorse economiche personali e familiari, presentino domanda di contributo economico al Comune, a condizione che venga accertata l'effettiva impossibilità dell'utente e/o dei familiari di coprire la differenza tra il contributo comunale massimo riconoscibile e la retta applicata dalla struttura ospitante.

4. La prestazione economica di cui al comma 2, si configura come "anticipazione" e quindi soggetta a restituzione, nel seguente caso :

a. nelle more della procedura di nomina dell'Amministratore di Sostegno, in questo caso non è richiesta la documentazione di cui all'art. 22, comma 3, del presente regolamento. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato ad esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza per il riconoscimento del contributo corredata di tutta la documentazione necessaria.

5. Per "prestazione economica integrativa della retta per l'accesso ai servizi semiresidenziali (centri diurni)" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera dovuta per la frequenza ai centri diurni sociosanitari per persone anziane non autosufficienti di cui alla normativa regionale di riferimento, assegnato all'utente come contributo alla persona e liquidato, su delega dell'utente medesimo o da chi ne esercita la tutela legale, direttamente all'ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera e la quota sostenibile dall'utente e dal relativo nucleo familiare, come definito al successivo art. 26.

Art. 19 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono:

- a) persone anziane in condizioni di non autosufficienza , di età pari o superiore ai 65 anni, che necessitano di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo, accreditate dal sistema regionale vigente in materia. L'inserimento può riguardare, in via eccezionale, soggetti di età inferiore a 65 anni, qualora l'UVMD, considerate le condizioni di salute o di compromissione dell'autonomia, valuti non realizzabile l'inserimento in altro tipo di struttura;
- b) persone di norma ultrasessantacinquenni, affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale che necessitano di inserimento in un servizio semi residenziale (centro diurno), accreditato dal sistema regionale vigente in materia, al fine di favorire la permanenza nel proprio contesto familiare e sociale e prevenirne l'istituzionalizzazione;
- c) persone adulte o anziane che necessitano di inserimento in strutture residenziali a ciclo continuativo per anziani:
 - in condizioni di marginalità sociale e/o compromissione delle autonomie personali;
 - in carico ai servizi sociosanitari specialistici che non prevedano soluzioni alternative all'inserimento residenziale.

2. L'intervento è assunto nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come previsto dall'art. 6, comma 4, della L. 328/2000. L'integrazione

può essere assunta anche nei confronti di persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito, fino a quel momento, la copertura integrale della retta.

3. Gli inserimenti in struttura residenziale possono ricoprire anche carattere di temporaneità (di sollievo o riabilitativi).

Art. 20 – Requisiti di accesso

1. costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'art. 18 del presente regolamento:

- a) ultima residenza anagrafica, prima dell'ingresso in struttura, nel comune di Vicenza;
- b) autorizzazione all'accesso alla struttura da parte della UVMD e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
- c) per i servizi residenziali a carattere temporaneo ed i servizi semi-residenziali a ciclo diurno certificazione ISEE in corso di validità di importo non superiore al 200% dell'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps;
- d) per i servizi residenziali a ciclo continuativo certificazione ISEE in corso di validità di importo non superiore al 180% dell'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps;
- e) per i soggetti in condizioni di marginalità costituiscono requisiti di accesso le condizioni di cui ai punti a) e d), per quanto riguarda il punto b), limitatamente all'autorizzazione all'accesso in struttura in sede di UVMD.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopra indicati il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assicura un intervento economico integrativo finalizzato a pagamento integrale o parziale della retta alberghiera a titolo di contributo alla persona.

Art. 21 - Obblighi del donatario

1. Costituisce, altresì, elemento ostativo all'accesso alla prestazione economica, eccetto che per gli inserimenti temporanei, l'aver donato beni mobili o immobili nei tre anni precedenti la domanda di prestazione economica.

2. Il donatario è tenuto, ai sensi dell'art. 437 del C.C., con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante e, pertanto, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donante (richiedente la prestazione economica) è tenuto a dichiarare nella domanda di prestazione economica di cui al successivo art. 22, tutte le donazioni effettuate negli ultimi tre anni, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Art. 22 – Domanda di prestazione economica

1. La richiesta di prestazione economica ad integrazione della retta deve essere presentata presso i competenti CSST (Centri Servizi Sociali Territoriali) del Settore Servizi Sociali su apposita modulistica reperibile presso gli uffici medesimi e disponibile anche sul sito internet del Comune, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

2. La domanda può essere alternativamente presentata:

- a) dal beneficiario
- b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno
- c) da un familiare di riferimento
- d) d'ufficio, da parte dell'assistente sociale competente, esclusivamente in caso di urgenza o in attesa di nomina di amministratore di sostegno.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente UVMD da presentarsi a cura del competente assistente sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 dell'importo dell'attestazione ISEE corrente e della capacità economica annua del beneficiario, derivante da pensioni, indennità ed ogni altra risorsa economica a qualsiasi titolo percepita riferita all'anno in corso;

c) copia del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, ove esistente, o in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso.

4. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di presentare un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione sarà temporaneamente determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme liquidate una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6, comma 3, DPCM 159/2013.

Art. 23 – Interventi urgenti

1. Nei casi in cui il servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi le circostanze eccezionali ed urgenti che richiedono l'immediato ricovero, anche prima che sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale per un periodo massimo di 60 giorni, ferma restando la pronta definizione dell'istruttoria di servizio sociale. Il Comune procederà al recupero successivo di quanto anticipato e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione dell'erogazione della prestazione economica.

2. L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la permanenza a domicilio.

3. Nei casi di utenti di servizi residenziali a ciclo continuativo con certificazione ISEE di importo non superiore al 150% del limite di accesso di cui all'art. 20 c.1 lett.d) e con valore della scala di equivalenza ISEE non superiore ad 1, previa motivata relazione del servizio sociale che evidenzi le circostanze eccezionali ed urgenti che richiedono l'immediato ricovero, si deroga al massimale ISEE di cui all'art. 20 c.1 lett.d) per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 24 - Procedura e decorrenza

1. Il Settore Servizi Sociali provvede a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa di tutta la documentazione necessaria al fine del completamento dell'istruttoria, si procederà a richiesta scritta di integrazione della documentazione, in tal caso vengono sospesi i termini di conclusione del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa richiesta non venga prodotta entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Il richiedente la prestazione, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/ads, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli uffici ogni informazione/documentazione utile alla definizione della domanda.

5. L'intervento integrativo comunale al pagamento della retta decorre dalla data di ingresso in struttura. Nel caso di richiedente già inserito in struttura, l'intervento decorre dalla data di protocollazione della domanda di prestazione economica.

Art. 25 –Entità della prestazione economica integrativa dei servizi residenziali a ciclo continuativo

1. L'entità della prestazione economica viene calcolata annualmente in base alla retta alberghiera detratte le risorse economiche del beneficiario e la capacità contributiva dei familiari tenuti alla compartecipazione.

2. Le risorse economiche del beneficiario comprendono:

- a) i redditi o emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti, al netto delle imposte dirette;
- b) ogni altra risorsa economica a qualsiasi titolo percepita riferita all'anno in corso.

Alle risorse quantificate come sopra si applica una detrazione forfettaria per le spese personali, calcolata su tredici mesi, in misura pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.

3. I parenti in linea retta entro il primo grado del beneficiario sono tenuti a compartecipare al pagamento della retta, ai sensi della normativa vigente in materia ISEE, in ragione della loro situazione economica desunta dall'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali dell'utente e relativa DSU.

I figli concorrono al pagamento della retta nei limiti del valore della propria componente aggiuntiva calcolata nell'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali del beneficiario ai sensi della normativa vigente in materia ISEE. La componente aggiuntiva non viene calcolata nei seguenti casi: a) qualora siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio; b) quando risulti provata e accertata l'estraneità affettiva del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il coniuge partecipa in solido con i figli al pagamento della retta per il valore della propria componente aggiuntiva, calcolata d'ufficio con le stesse modalità previste per i figli ai sensi della normativa vigente in materia di ISEE, applicando il parametro della scala equivalenza corrispondente al nucleo familiare del beneficiario con esclusione del medesimo dal computo del numero dei componenti del nucleo.

4. Il coniuge o i figli a carico dell'utente che, a seguito dell'inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo del congiunto si trovassero in condizioni di disagio economico potranno rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale per avvalersi di eventuali sostegni economici su specifica richiesta.

5. L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la capacità di compartecipazione del beneficiario e dei familiari viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera.

6. L'importo della prestazione economica da corrispondere è stabilito, applicando i criteri di calcolo del presente articolo, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Art. 26 – Prestazione economica integrativa dei servizi semi-residenziali a ciclo diurno

1. La prestazione economica integrativa di cui al presente articolo è finalizzata alla copertura parziale o totale della quota alberghiera della retta giornaliera di frequenza determinata dagli enti gestori dei centri diurni. La quota alberghiera si riferisce alle prestazioni previste dalla vigente normativa regionale per un soggiorno diurno.

2. In sede di presentazione della domanda, con le modalità di cui al precedente art. 22, va prodotta la seguente documentazione:

- a. Autorizzazione alla frequenza (impegnativa di semiresidenzialità) rilasciata dalla competente UVMD da presentarsi a cura del competente assistente sociale;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 dell'importo dell'attestazione ISEE corrente.

3. La prestazione economica decorre dal 1° giorno di inserimento nel centro diurno, emessa l'impegnativa di semiresidenzialità da parte dell'ULSS. Nel caso di persona già frequentante il centro diurno, decorre dalla data di protocollazione della domanda.

4. La prestazione economica viene calcolata come differenza tra la retta alberghiera giornaliera e la compartecipazione al costo del servizio da parte del beneficiario, sulla base della condizione economica determinata in base all'ISEE ordinario, valido anche per prestazioni di natura socio-sanitaria.

La compartecipazione del beneficiario viene calcolata applicando le seguenti percentuali :

0% con valore ISEE minore della pensione minima INPS;

25% da ISEE con valore pari a pensione minima INPS fino a € 12.000,00;

50% da ISEE con valore da € 12.000,01 a € 14.000,00;

70% da ISEE con valore da € 14.000,01 a ISEE pari alla soglia massima di cui all'art. 20 c.1 lett.c) del presente regolamento;

100% con valore ISEE oltre la soglia massima di cui all'art. 20 c.1 lett.c) del presente regolamento.

Art. 27 – Servizi residenziali a carattere temporaneo

1. Gli interventi di contribuzione per il pagamento di rette possono essere rivolti anche a soggetti che necessitano, secondo i criteri precisati, di un inserimento in strutture residenziali a carattere temporaneo.

2. Gli inserimenti residenziali a carattere temporaneo possono essere disposti dalla UVMD, di norma, per un periodo massimo di 90 giorni.

3. La compartecipazione al costo del servizio viene definita in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE ordinario, valido anche per le prestazioni di natura socio-sanitaria. La quota di compartecipazione, su base giornaliera, viene determinata sulla base del valore ISEE/365. Sulla compartecipazione verrà applicata una detrazione forfettaria per le piccole spese personali, calcolata su tredici mesi, in misura pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 30/2009. Dal contributo a carico del comune vengono detratte eventuale indennità in godimento derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella dell'allegato 3 del DPCM 159/2013.

Art. 28 - Contratto per l'inserimento residenziale

1. Fermo restando l'intervento del servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona ed i familiari nella valutazione della risposta più adeguata, il contratto per l'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale si conclude tra il diretto interessato il tutore/curatore/amministratore di sostegno o familiare di riferimento e la struttura stessa.

2. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento acconsente che il contributo comunale a lui spettante sia versato direttamente alla struttura ospitante, provvedendo a fornire mandato in merito.

Art. 29 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre al competente ufficio entro il 30 aprile di ogni anno, o altra data se comunicata dall'ufficio, la dichiarazione sostitutiva sulla capacità economica di cui all'art. 22, redatta sulla modulistica pubblicata sul sito istituzionale.

2. In base a tale documentazione, od ai dati risultanti da banche dati di pubbliche amministrazioni se disponibili, il Comune provvede alla revisione annuale e alla conseguente determinazione della prestazione economica integrativa con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno in corso.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al comma 1, il Comune, in assenza dei dati necessari, sospende l'erogazione della prestazione economica e la ripristina, se dovuta, con decorrenza dalla data di presentazione della documentazione necessaria.

4. Fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 32, qualora siano rilevate discrepanze nella situazione economica dell'utente risultante da banche dati di pubbliche amministrazioni rispetto a quanto autocertificato, il Comune applica i dati di fonte pubblica.

Art. 30 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Qualora il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura o di frequenza al centro diurno, percepisca ulteriori risorse economiche non dichiarate in sede di domanda o di revisione annuale, o comunque sia variata la condizione economica e patrimoniale, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o familiare di riferimento, ovvero la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a darne comunicazione al Settore Servizi Sociali entro un mese dal verificarsi della variazione.
2. Tale comunicazione comporta una revisione straordinaria della prestazione economica a carico del Comune che avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto modificativo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Verifiche e controlli

1. Il comune effettua controlli, anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ed a quant'altro previsto dal presente regolamento ai fini della richiesta di intervento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I controlli in materia di ISEE vengono effettuati nelle forme e nei modi disciplinati dal vigente regolamento in materia.

Art. 32 - Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente

1. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.
3. Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 33 – Privacy, pubblicità e trasparenza

1. Il rispetto dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle vigenti norme in materia di privacy.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che quelli ottenuti presso la banca dati INPS e l'Agenzia e delle Entrate, sono raccolti dai competenti uffici al fine di determinare l'ammissione alla prestazione richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventuale anche ai fini di statistica in forma anonima. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione a pena di esclusione dalla prestazione richiesta e conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
3. I contributi erogati sono soggetti alle normative vigenti previste in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 34 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fatte salve le fattispecie già avviate alla predetta data che restano disciplinate dalla previgente disciplina regolamentare dell'ente.

2. Il presente regolamento si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso e per i soggetti già beneficiari di prestazione economica a carico del Comune di cui al capo III, in sede di revisione annuale nell'anno successivo all'entrata in vigore.

ALLEGATO A

Allegato al Regolamento per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito

CRITERI DI PRIORITA' PER CONTRIBUTI ECONOMICI		
DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI	PUNTEGGIO PREVISTO	INDICAZIONI PER ATTRIBUZIONE
CONDIZIONI SOGGETTIVE	massimo 30 punti	
Tutela sancita da decreto giudiziario	8	AREA MINORI. Qualsiasi decreto del Tribunale per Minorenni, decreti a tutela della persona. AREA ADULTI/ANZIANI. Presente nomina di A.d.S., oppure se è in corso la predisposizione del ricorso per nomina A.d.S., anche in caso di interdizione e inabilitazione.
Soggetto fragile	8	AREA MINORI. Nuclei con figli di minore età. AREA ANZIANI. Anziani con ridotta autonomia. PER TUTTE LE AREE. Persona/e con disabilità che ha necessità di sostegno intensivo (l. 104/1992 e d.lgs 62/2024)
Disgregazione familiare e/o esclusione e marginalità sociale	5	PER TUTTE LE AREE. Tutte le separazioni familiari formalizzate o di fatto. Situazioni di persone che vivono in contesto di vita marginale.
Multiproblematicità	5	PER TUTTE LE AREE. Problematiche che richiedono interventi da parte di più servizi socio-sanitari.
Incapacità lavorativa certificata o motivata	4	PER AREE MINORI ED ADULTI. Certificata: da Valutazione di Base INPS Motivata: dati di fatto, valutazione A.S., certificati medici, da esplicitare in progetto personalizzato. N.B. Se si attribuisce punteggio per questa condizione, si esclude quella successiva (parziale capacità lavorativa). Per situazioni complesse, in cui si possono riscontrare entrambi gli item (poiché due delle persone presenti in famiglia presentano condizioni relative ai due diversi item), si dà un unico punteggio ed il più alto.
Parziale capacità lavorativa	2	PER AREE MINORI ED ADULTI. Se si attribuisce

va		punteggio per questa condizione, si esclude quella precedente (incapacità lavorativa). Certificata: Valutazione di Base INPS Motivata: dati di fatto, valutazione A.S., certificati medici, da esplicitare in progetto personalizzato. AREA ANZIANI: tra i 65 ed i 67 anni, assenza di pensione e non possibilità di lavoro.
URGENZA SOCIALE	15 punti se attribuita; 0 se non attribuita	
Emergenza per la tutela dell'integrità psico-fisica	15	PER TUTTE LE AREE. Solo per situazioni emergenziali, di tutela e rischio incolumità. Nel caso di contributo per utenze: solo in presenza di raccomandata A/R di sollecito, rischio stacco o utenze staccate da ripristinare.
RETE FAMILIARE	massimo 15 punti; uno dei tre punteggi, non sommabili	Considerare il grado di attivazione o possibile attivazione dal punto di vista del sostegno economico.
Assenza di rete familiare o rete presente ma non attivabile	15	
Rete familiare parzialmente attivabile	10	
Rete familiare attiva	0	
RETE SOCIALE	massimo 5 punti; uno dei tre punteggi, non sommabili	Considerare il grado di attivazione o possibile attivazione dal punto di vista del sostegno economico.
Assenza di rete sociale	5	Assenza completa di rete sociale informale e formale (nessun aiuto attivo).
Rete sociale parzialmente attiva	3	Per rete sociale si intende sia informale che formale (per esempio Associazioni, Volontariato, Emporio Solidale).
Rete sociale attiva	0	

CONDIZIONE ABITATIVA	massimo 20 punti	
Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 50% del reddito disponibile	20	La valutazione da parte dell'A.S. tenga conto dell'efficacia dell'intervento proposto nel quadro del progetto con la persona, da esplicitare in progetto personalizzato.
Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 20% e fino al 50% del reddito disponibile	10	Anche per affitti ERP , purché sia mantenuto il rapporto indicato. Per i redditi non fissi si calcola l'incidenza sugli ultimi 3 mesi considerando la media mensile.
ADESIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO	massimo 15 punti	
Piena condivisione del progetto sociale o impossibilità di esprimerla per limiti soggettivi	15	
Parziale adesione o adesione selettiva	10	Qualora non vi fosse una completa adesione alle proposte condivise
Cronicità assistenziale	5	Da utilizzare per le situazioni in cui non si è raggiunta una progettualità condivisa.
punteggio totale realizzato	Calcolo automatico nella procedura informatizzata	